

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Brescia
Sezione del lavoro e della previdenza ed assistenza obbligatorie

Il Giudice del lavoro

nella causa promossa

da

FLC - CGIL DI BRESCIA, con il patrocinio dell'avv. ZUCCA ALESSANDRO, dell'avv. GUARISO ALBERTO e dell'avv. MARZOLLA MARA , con domicilio eletto presso lo studio in VICOLO FIORI 4/A LENO (BRESCIA)

contro

ISTITUTO COMPENSIVO DI ADRO E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, nella persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale presso la stessa in Brescia via Santa Caterina , 6/A;
COMUNE DI ADRO, nella persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso con il patrocinio dell'avv. DOMENICO BEZZI con domicilio eletto presso lo studio in VIA CADORNA, 7 - BRESCIA;
a scioglimento della riserva

osserva

in premessa

Con il ricorso in esame viene richiesto di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dai soggetti convenuti nei confronti dei lavoratori operanti presso il polo scolastico onnicomprensivo di Adro, consistito nella esposizione all'interno e all'esterno del plesso e sulle suppellettili dello stesso il simbolo partitico della associazione politica "Lega Nord", costituito dal cosiddetto "sole delle alpi";

la federazione sindacale ricorrente lamenta che la presenza diffusa del simbolo partitico costituisce condotta discriminatoria essendo stato introdotto in un ambito, quello lavorativo, in cui la nota della neutralità in reazione alle convinzioni ed identità personali costituisce aspetto essenziale dei dritti della persona che incide non solo in relazione alla posizione degli attuali lavoratori, ma anche in capo a quei soggetti che in futuro opereranno nel medesimo ambiente, potendo legittimamente pretendere un ambiente di lavoro che non crei una situazione di svantaggio, espressivo di discriminazione indiretta, secondo la definizione normativa di cui all'art.2 della direttiva 2000/78/CE¹.

Ne discende – ad opinione della difesa della Federazione sindacale ricorrente - che situazione di svantaggio si rinviene a) nella violazione del diritto ad operare in un ambiente “sgradito” perché non rispondente alle convinzioni della persona, b) nella lesione dell’immagine del lavoratore verso terzi, portando all’identificazione della persona mediante riferimento al luogo di lavoro connotato sotto il profilo partitico e politico; c) nell’inadempimento contrattuale, difettando quella garanzia di neutralità dell’ambiente lavorativo a cui il datore di lavoro, in particolare quello pubblico, come nel caso in esame, è obbligato; d) nella violazione della libertà di insegnamento, assistita da tutela di rango costituzionale (art.33 Cost.), venendo meno la neutralità del luogo di lavoro e costituendo ciò attentato alla libertà di coscienza e di autodeterminazione dei docenti.

Nella discussione orale, alla luce delle informazioni assunte con l’audizione del dirigente scolastico ... , ha puntualizzato che la parziale copertura del simbolo partitico, mediante “bollini blu” adesivi, non può esser considerato atto risolutivo ai fini della rimozione degli effetti della condotta discriminatoria, avente carattere precario e, comunque, sintomatico della presenza del simbolo partitico.

¹ Che prevede: “...sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia...”

Va dato atto che il Ministero e l'Istituto comprensivo, costituitisi con il patrocinio dell'avvocatura erariale, hanno aderito alle conclusioni di parte ricorrente.

Il ricorso va accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si precisano.

In fatto

E' emerso in modo pacifico che l'iniziativa della diffusione dello stemma del sole delle alpi è avvenuta senza che vi fosse non solo la volontà o l'assenso dei responsabile dell'Istituto, ma in modo del tutto estemporaneo e tenendo all'oscuro di tale iniziativa il Dirigente scolastico, ad opera di soggetti rimasti non identificati, su indicazione del sindaco del Comune di Adro, ossia del committente la struttura. In tale senso vanno richiamate le dichiarazioni di ... e la stessa difesa del Comune di Adro che pure ha sollevato la questione del difetto della propria legittimazione passiva, ma non in relazione al compimento dell'attività materiale, bensì con riguardo al difetto di titolarità del rapporto lavorativo in ragione del quale è invocata tutela in questa sede. D'altra parte costituisce fatto notorio (di cui vi è traccia nel repertorio della cronaca giornalistica locale e nazionale prodotti in atti) la presa di posizione del Sindaco del Comune franciacortino che ha rivendicato il buon titolo dell'iniziativa vantando la presenza nell'istituto del simbolo del sole delle alpi come espressione della tradizione e della storia locali.

E' pure emerso, secondo quanto descritto nella nota datata 1° ottobre 2010, a firma del dirigente scolastico (allegato n. 3 del fascicolo del Ministero), ricognitiva della presenza dei simboli, che siano stati coperti o rimossi mediante asportazione della suppellettile solo in parte, senza che sul punto siano sorte contestazioni o necessità di approfondimenti istruttori: in particolare, alla data dell'udienza, permangono visibili i simboli sul tetto.

Sulla condizione di procedibilità

Va disattesa l'eccezione di procedibilità: l'art.4, c.3° del d.l.vo 9 luglio 2003 n.216 ha semplicemente previsto la facoltà della parte ricorrente di fare precedere l'azione dal tentativo di conciliazione; il tenore letterale della disposizione e l'assenza di una sanzione processuale in relazione al mancato esperimento del tentativo di conciliazione pregiudiziale escludono la fondatezza dell'eccezione.

Sulla legittimazione attiva della federazione sindacale ricorrente.

Va disattesa anche tale questione. L'iniziativa giudiziale prescinde dal numero, seppure astrattamente determinabile, dei soggetti colpiti dalla lamentata condotta discriminatoria. Anche qualora non si acceda alla tesi della ricorrente, circa la lesione incidente sui lavoratori "futuri", si tratta di situazione, quella enunciata nel ricorso ed oggetto di sindacato giudiziale, che interessa un gruppo di lavoratori che sfugge all'individuazione delle persone lese in modo "*diretto ed immediato*" (secondo il tenore dell'art.5 del d.l.vo cit.), attenendo alla lesione di diritto, le opinioni personali e la reputazione che si sottrae ad una delimitazione immediata e all'identificazione, investendo un'intera categoria, quella indistinta, quanto alle singole individualità, dei lavoratori operanti nel plesso scolastico. In tale senso va rammentato l'ampiezza dell'ambito di tutela rispetto al quale la nozione di discriminazione assume rilievo, ossia la sua influenza anche in relazione al carattere di potenzialità lesiva della condotta ingiusta, avendo già rilievo l'idoneità a impedire la possibilità di esercitare i diritti della persona e la loro piena realizzazione. Giova in tale senso il richiamo alla definizione datane dal legislatore nazionale, e prima ancora da quello dell'Unione europea (direttiva 2000/78 del 27 novembre 2000), ove si afferma l'effetto discriminatorio di "*disposizioni, criteri, atti, patti o comportamenti*" aventi semplice attitudine (come il verbo "*possono....*" dell'art.2 co.1° lett b) d.l.vo cit., suggerisce) a mettere in condizione di svantaggio le persone destinatarie. Ne consegue che la sfera di operatività in cui la tutela opera, a carattere anticipato e preventivo rispetto alla realizzarsi della lesione del diritto soggettivo, ben può precedere l'individuazione della singola persona lesa quando, come nel

caso ora postulato, la condotta discriminatoria è destinata a colpire intere categorie di lavoratori in relazione ad uno specifico ambiente lavorativo, rispetto alla sfera delle “*convinzioni personali*” (art.2, co.1° d.l.vo cit.), ossia in un ambito in cui la soglia di aggressione ben può realizzarsi in una fase che attiene ad un momento anteriore alla manifestazione della convinzione personale e alla possibilità di pieno e libero esercizio di tale manifestazione.

Sulla legittimazione attiva del Comune di Adro

Anche tale questione va risolto in senso positivo. Va ancora richiamato la disciplina antidiscriminatoria dell’ambiente di lavoro (d.l.vo n.216) in cui è espressamente operato richiamo alle “*molestie ovvero quei comportamenti indesiderati*” (art.2, co.4°) che il legislatore nazionale volutamente non specifica se siano riferibili al datore di lavoro ovvero a colui che può interagire nell’contesto lavorativo; è evidente, infatti, che situazioni “mediate” svolgentesi in tale contesto ad opera di terzi (colleghi o estranei) ed incidenti sulle condizioni di lavoro, pure assunti il carattere della discriminatori età hanno rilievo: si pensi alla tipica situazione indotta dalle molestie che il preposto compie nei confronti di altro lavoratore in ragione del sesso o della religione o degli altri ambiti della sfera della persona tutelati, e che lo mettono nelle condizioni di operare in un clima a lui ostile od offensivo.

La stessa disciplina è chiara nell’escludere la necessaria presenza di un elemento soggettivo o intenzionale: il riferimento “*allo scopo o all’effetto*”, contenuto nella stessa disposizione da ultimo citata, evidenzia con il riferimento alla seconda condizione, l’inutilità di un’indagine a tale riguardo al fine di ritenere integrata anche soggettivamente la condotta discriminatoria.

Nel caso di specie la tesi svolta con il ricorso postula che la condotta lesiva sia stata posta in essere da un terzo, il committente dell’opera, e che il datore di lavoro sia tenuto ad eliminare quelle situazioni che assumono il connotato di discriminazione nell’ambiente lavorativo (in tale senso gli argomenti di pagina 11 del ricorso). Si tratta

di ricostruzione del tutto aderente al dettato normativo come sopra descritto.

La natura ed il significato del simbolo

La difesa del Comune ha sostenuto che la “*diretta afferenza al partito politico Lega Nord è tutt’altro che univoco*”. Ha richiamato in tale senso la voce della nota enciclopedia “aperta” del sito www.wikipedia.org² per evidenziare l’origine storica del simbolo.

² che è utile riproporre nella sua interezza per smentire apodittica affermazione circa la peculiare origine del simbolo nella zone montane e pedemontane lombarde impropriamente attribuito al redattore della voce: “*Il Sole delle Alpi (anche: rosa dei pastori, rosa carolingia; più raramente rosa celtica, stella fiore, stella rosetta, fiore a sei petali, fiore delle Alpi[1]) è una figura geometrica composta da cerchi multipli sovrapposti e composti in una simmetria esagonale, a formare una figura simile ad un fiore. Il centro di ogni cerchio è posto sulla circonferenza di sei cerchi sovrapposti dello stesso diametro. La figura può essere costruita a mano con l’ausilio di un compasso.*

La denominazione di Sole delle Alpi ha preso piede in Italia negli anni novanta, a partire dagli studi di ricerca di alcuni intellettuali, quali Gilberto Oneto. In altre lingue, la traduzione ha solitamente il significato di fiore della vita.

Il fiore a sei petali si trova rappresentato in diverse parti del mondo con differenti significati. Sue rappresentazioni si trovano in edifici, oggetti d’arte (in legno, bronzo, vetro) e manoscritti di numerosissime culture: Assiria – Palazzo di Assurbanipal. Egitto - Tempio di Abydos e presso il Monte Sinai. Ungheria - Carpazia. Israele – Masada. Cina - La Città proibita e altri templi. Giappone - Diversi templi. India presso l’Harimandir Sahib (Tempio d’Oro), Hampi, e i templi di Ajanta. Bulgaria - L’antica città di Preslav e i ruderi di Kabile. Turchia - Diversi siti di epoca romana. Spagna Austria Italia - Presente nell’arte di tutta la penisola italiana dal VII secolo a.C. Marocco. Libano. Perù. Messico.

Rinvenimenti del simbolo della stella a sei raggi su manufatti antichi in Italia includono: l’urna etrusca di Civitella Paganico del VII secolo a.C.

lo scudo del guerriero etrusco di Aule Feluske a Vetulonia

le Steli daunie pugliesi, monumenti funerari in pietra calcarea proveniente dal Gargano, a forma di lastra parallelepipeda, in uso presso l’antica civiltà dei Dauni

i motivi decorativi della chiesa trecentesca di San Domenico a Lucera.

sugli architravi degli edifici del centro storico di Forio, sull’isola di Ischia

nella basilica di San Clemente a Roma

In tutto l’arco alpino, la stella a sei raggi è motivo ricorrente in varie rappresentazioni decorative, intagliato su varie tipologie di oggetti in legno: collari delle pecore (canaure), scatole del formaggio (rescun), pettini, ecc., ed in pietra: sovrapporta, stipiti, ecc.[senza fonte]

È presente anche in Val Camonica, nell’arte Celtica, nell’iconografia Longobarda ed in genere in tutta l’area di influenza celtoligure. Durante il Medioevo, questo simbolo decorativo, avrà larga diffusione sulle architetture civili e religiose lungo tutta la fascia montana e pedemontana dell’Appennino, lungo le antiche vie Franciscane, più o meno collegate con i diverticoli alla via Francigena, e intorno al XIII-XIV secolo lo ritroviamo, erratico, anche sulle architetture religiose dei Cavalieri del Tempio, come in San Bevignate a Perugia dove due stelle-fiore sono scolpite ai lati del portale principale della chiesa.

La persistenza della stella-fiore nella decorazione architettonica dei secoli successivi è attestata in tutta l’Italia peninsulare e nelle isole, È diffuso anche in Campania, in particolare sull’isola d’Ischia, dove è una tipica decorazione degli architravi degli antichi edifici del centro

Pure considerando con prudentiale credito il valore scientifico del riferimento (sono note a tale riguardo le perplessità in ordine al valore epistemologico di tale metodo di redazione di un testo che abbia attitudine a rappresentare un dato di conoscenza universale, seppure di contenuto divulgativo) va evidenziato che dal complessivo tenore della voce non è dato riscontrare alcun passaggio che giustifichi qualsivoglia pertinente riferimento alla storia e alle tradizioni del territorio di Adro. Al più, vi è un riferimento generico alle comunità pedemontane (ma dell'Appennino) e all'arco Alpino (ma evidentemente Adro non è comune collocato nell'arco alpino né in Valcamonica), che non ha alcuna valenza per giustificare nell'ambito di una comunità locale l'utilizzo del simbolo. Manca, in sostanza, qualsiasi riferimento alla diffusione, all'utilizzo del segno e alla sua percezione come elemento simbolico e rappresentativo della storia e della cultura locale di Adro.

In realtà la difesa del Comune non si è nemmeno peritato di allegare tale circostanza ritenendo bastevole il riferimento alla “*risalente*

storico di Forio con varianti poco significative e sempre secondo uno schema erratico e quasi mai facente parte di un vero e proprio stilema decorativo.

La stella-fiore non fa parte dei simboli dell'araldica italiana.

Usi moderni del simbolo

Emblema del Parc naturel régional du Queyras

L'utilizzo moderno del simbolo include:

la tradizione decorazione degli edifici presso gli olandesi della Pennsylvania[29]

il logo del parco naturale del Queyras, in Francia

il logo della serie televisiva americana Streghe (nella versione dei tre cerchi intersecati, o triquetra).

Utilizzo politico e proprietà del marchio

Il partito politico della Lega Nord lo ha inserito nel proprio simbolo e lo ha proposto come bandiera della Padania.

La denominazione di Sole delle Alpi ha preso piede in Italia negli anni novanta, a partire dagli studi di ricerca di alcuni intellettuali, quali Gilberto Oneto[30].

Il simbolo compare anche in uno stemma istituzionale: campeggia infatti (privo però della circonferenza di contorno) nella parte superiore dello stemma della Provincia di Lecco.

Nel 1999, la Editoriale Nord S.c.a.r.l., proprietaria del quotidiano La Padania, ottiene la registrazione all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi della descrizione verbale del logo: “Sole delle Alpi costituito da sei (raggi) disposti all'interno di un cerchio il cui raggio fornisce la cadenzatura dell'intera costituzione. I vertici dei sei petali intersecano i vertici di un ipotetico esagono iscritto nel cerchio”. Nel 2001 viene registrato, sempre dalla stessa società, il “marchio figurativo”, cioè il simbolo vero e proprio.

Secondo Rosanna Saporì, ex consigliere comunale leghista e giornalista di Radio Padania Libera, il marchio sarebbe oggi di proprietà di Silvio Berlusconi, che lo avrebbe ottenuto

tradizione e diffusione nelle zone montane e pedemontane lombarde”, aspetto questo non provato ed anzi sostanzialmente smentito, per quanto sopra precisato dalla stessa fonte richiamata dalla difesa. Si può concludere per tale primo tema, quindi, che non è provato (ma in realtà neppure dedotto dalla difesa del Comune) il carattere “identitario” tra simbolo e comunità locale.

Al contrario l'appartenenza politica del sindaco alla Lega Nord, espressione della maggioranza politica formatasi in occasione delle elezioni amministrative presso il Comune, la sua individuazione come simbolo del partito, documentata con il richiamo allo statuto del partito politico (art.3)³, il suo utilizzo, non in una delle tante rappresentazioni originali, ma in quella stilizzata, propria del partito politico, il collegamento alla memoria di Gianfranco Miglio, noto politologo ed esponente, per una significativa parte della sua attività politica, della Lega Nord, costituiscono inequivoci elementi che giustificano il valore identitario tra simbolo diffuso nel plesso scolastico e partito.

Se ne deve trarre l'affermazione del carattere più propriamente partitico dell'uso del simbolo all'interno del complesso scolastico, senza che il suo inserimento del simbolo nello stemma comunale, iniziativa che le note di cronaca riferiscono come assunta, di recente, dall'Amministrazione Comunale possa avere rilievo rispetto al possibile consolidarsi di un'inconsistente tradizione locale.

Il carattere discriminatorio della condotta per categorie lavorative

La parte ricorrente imputa all'iniziativa del Comune il carattere discriminatorio indiretto, sotto i plurimi profili sopra enunciati in premessa.

in cambio del salvataggio del Credieuronord, banca leghista in via di fallimento, recuperata da Gianpiero Fiorani.”

³ Che prevede: “Il simbolo della Lega Nord – per l'indipendenza della Padania è costituito da un cerchio con all'interno il Sole delle Alpi, rappresentato da sei petali disposti all'interno di un cerchio e la figura di Alberto da Giussano...”. Costituisce, poi, fatto notorio che sia invalso l'uso disgiunto nella segnaletica propagandistica.

La particolarità del caso in esame risiede nella circostanza che gli effetti discriminatori si realizzerebbero in capo ad un'intera categoria – i lavoratori del plesso scolastico – senza che debba porsi la questione circa il carattere comparativo tipico della violazione del principio di parità di trattamento.

Già si è scritto sull'astratta configurabilità della condotta discriminatoria con riguardo a fatti e situazioni (come il ricordato caso delle molestie) che pongano il lavoratore in situazione di svantaggio, non rispetto ad altro soggetto, ma alle condizioni di lavoro e alla generalità dei lavoratori che il datore deve assicurare nell'ambiente in cui l'individuo opera: in tale contesto le sue omissioni incidono negativamente sulle libertà personali con gli effetti "restrittivi" od "esclusivi" sulle stesse.

In tale senso sovviene la nozione di discriminazione enunciata all'art.43, co.1° d.l.vo 25 luglio 1998 n.286 – nella quale è considerato discriminatorio ogni "*comportamento che comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata su...le convinzioni.*" - che pure se riferito al lavoratore extracomunitario, deve trovare estensione generale ai cittadini comunitari ed italiani, in ragione dell'espressa previsione dell'art.43, co.3° dello stesso d.l.vo e delle fonti di diritto europeo regolatrici del diritto antidiscriminatorio cui il legislatore nazionale si è mosso per darne attuazione a livello interno con il d.l.vo n.216, ossia l'art.13 del Trattato UE di Lisbona (quindi dei principi già enunciati con la Carta di Nizza) e la direttiva 2000/78/CE già sopra citata.

Ci si deve porre, allora, la questione se una situazione come quella descritta e documentata di vera e propria "saturazione" degli ambienti scolastici con il simbolo di un partito determina una restrizione delle libertà personali degli individui che in essi lavorino, rispetto ad un criterio, quello dell'attitudine lesiva come già sopra descritta.

Su tale punto vanno necessariamente svolte due preliminari precisazioni rispetto alla risposta da fornire. Nell'ambito della discriminazioni per convinzioni personali si deve avere riguardo in modo primario al novero delle libertà cosiddette negative e riceventi tutela

costituzionale, ossia di quella sfera di facoltà e diritti della persona che attengono al suo essenziale statuto e in ragione delle quali ogni soggetto pretende legittimamente che i terzi, in primo luogo lo Stato, si astengano da ogni iniziativa che esprima una qualsiasi forma di aggressione a tali libertà. Solo in quanto tale aggressione abbia attitudine ad incidere sulla libertà di formazione delle convinzioni personali si può ritenere che si crei quella situazione di svantaggio tutelata dal diritto antidiscriminatorio. Si tratta, all'evidenza, di situazione che è di problematica evenienza, se riferita a soggetti adulti che si assume siano già portatori di convinzioni personali che difficilmente potrebbe essere incise dalla presenza di un simbolo partitico sul luogo di lavoro. La situazione, che pure può risultare "sgradita" (richiamando la terminologia adoperata nel ricorso), non potrebbe da sola intaccare la sfera delle convinzioni personali e, quindi pregiudicare, la possibilità del pieno svolgersi della vita personale e relazionale sul luogo di lavoro. In sostanza la convenzione personale dell'individuo è tale e non è minacciata in ragione della presenza di quelle altrui, anche opposte o confliggenti, e delle rappresentazioni simboliche - seppure sovrabbondanti ed invasive - che di esse gli altri facciano. Il principio di intangibilità del foro interno della persona non appare violato per la sola "costrizione" a dovere convivere - nel caso in esame nell'ambiente lavorativo, ma più in generale, nell'ambito della comunità sociale - con segni, rappresentazioni o manifestazioni di un pensiero diverso: di ciò si permea, d'altra parte, una società che aspiri ad essere democratica e libera nelle manifestazioni di pensiero.

In secondo luogo va osservato che la disciplina antidiscriminatoria in commento postula una stretta relazione tra i "*comportamenti indesiderati*", determinativi di una "*situazione di particolare svantaggio*" "*aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona o creare un clima intimidatorio,, ostile, degradante, umiliante od offensivo*" (comma 3° dell'art.2 del d. l.vo n.216). E' necessario, cioè che l'indagine si sposti sulla interferenza tra la condotta indesiderata e i fini o gli effetti che la stessa determina sull'ambiente lavorativo e , quindi, sulle condizioni di lavoro di chi in quell'ambito debba operare esprimendo le convinzioni

personali (dovendosi escludere che la “saturazione” ideologica o partitica dell’ambiente possa attentare, per le ragioni sopra esposte, alla persistenza delle convinzioni personali di ciascuno).

Solo in relazione al particolare profilo di discriminazione individuato dal citato comma 3° dell’art.2, quindi, si può correttamente porre la questione dell’ esistenza di una condotta discriminatoria, per così, di genere, ossia che colpisca indistintamente un’intera categoria di lavoratori, rispetto alla generalità dei lavoratori che operi in ambienti analoghi.

Il caso in esame

Nel caso in esame soccorre al fine di connotare il carattere discriminatorio della condotta il particolare statuto costituzionale della categoria dei docenti, quindi di una quota dei lavoratori operanti all’interno del plesso scolastico. Vanno evidenziati il carattere laico e l’ambito di neutralità a cui deve ispirarsi l’istituzione scolastica pubblica quale luogo formativo e la relazione che rispetto a tali valori ha il principio della libertà di insegnamento, come statuisce l’art.1 del d.l.vo 16 aprile 1994 n.298, sull’ordinamento scolastico: *“Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 2. L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.3. E’ garantita l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.”* (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

Da tale enunciazione si deve trarre l’ essenziale correlazione con lo statuto assolutamente peculiare del docente che da un lato, come qualsiasi lavoratore, è tutelato nella partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art.3 Cost.), e ha il dovere di

concorrere al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4 Cost.), dall’altro è assicurata, nella particolare funzione educativa che gli è propria, la libertà di insegnamento (art.33 Cost.). E’ in relazione alla stretta relazione tra la libertà di insegnamento, la funzione educativa svolta dal docente, e il carattere laico della scuola pubblica che si evidenzia la possibile interferenza che una situazione come quella descritta può effettivamente incidere, in particolare, sulla funzione formativa del docente.

Si tratta di operare in un ambiente che si connota per una sorta di vero e proprio inquinamento con segni partitici e lo si satura in modo tale da imporre (secondo metodi invasivi, ben noti agli studiosi di processi mediatici) nella coscienza - questa sì, non pienamente formata - dei discenti, per di più di tenera età, di un’identità tra scuola e simbolo partitico, ossia un’espressione di una particolare visione culturale della società e del sistema di regolazione dei rapporti sociali.

I riflessi che tale percezione può avere sul libero svolgimento dell’attività didattica è di intuibile rappresentazione, dovendo il docente fare quotidiano riferimento ad un necessario distinguo tra il proprio progetto educativo e tutti i possibili collegamenti che una visione di parte, seppure attraverso un’assuefazione o assimilazione simbolica generata nel corpo discente. In tale prospettiva la possibilità del docente di operare in un ambiente laico è in modo radicale pregiudicato, dovendo confrontare un modello educativo per sua natura “aperto” (ossia capace di porsi in relazione dialettica con una pluralità di istanze educative) con una situazione che invece tale apertura sminuisce e contraddice, suggerendo la prevalenza di una visione di parte: si pensi, a titolo esemplificativo, alla sovraesposizione che, mediante un’ adeguata diffusione della simbologia propria di una certa ideologia o visione culturale o morale, potrebbe essere attuata con riguardo ad un modello educativo di tipo solidaristico di matrice cattolica, ovvero di tipo comunista di stampo marxiano, o ancora di tipo libertario di origine anarchica. Allo stesso modo la visione culturale del partito Lega Nord si può imporre in via privilegiata con l’impiego pervasivo della sua

simbologia nella mentalità e nel modo comune di sentire dei discenti come la visione “normale”, con l'impossibilità di docente di attuare un modello educativo propositivo, e quindi realmente educativo, dovendo porsi nelle singole occasioni educative: si pensi al tema della convivenza tra soggetti comunitari ed extracomunitari, tema di assoluta sensibilità, specie nei territori lombardi, in un ambito in cui la presenza diffusa di soggetti - e quindi di discenti - extracomunitari impone una prevedibile necessità di raffrontare il modello educativo del docente, quale esso sia, con la visione di parte che la simbologia diffusa nel plesso scolastico richiama.

I Profili di concretezza del carattere lesivo dell'atto discriminatorio

Nel caso in esame sono emersi in modo evidente i sintomi di una distorsione del contesto educativo che deve essere assicurato al docente per il rispetto delle sue prerogative. In primo luogo va rilevato che la rimozione di suppellettili e la copertura, ove è stato possibile, del simbolo partitico rappresenta, di per sé, il segnale della situazione malaccetta dai lavoratori operanti nella struttura; che la presenza del simbolo sia percepita come elemento estraneo al contesto scolastico, quindi, è di solare evidenza.

Ma che tale sintomo, implicitamente rappresentato da detta iniziativa, per quanto improvvisata e parziale, trovi conferma nel reale modo di percepire la presenza del simbolo e della rappresentazione delle conseguenze che la sua permanenza all'interno dell'istituto determina è evidenziato dal tenore dell'assemblea dei lavoratori del 16 settembre 2010 (allegato 6 delle produzioni dei convenuti Ministero ed Istituto) e il verbale dl Consiglio d'Istituto datato 11 ottobre 2010 (allegato 11 delle medesime produzioni): nel primo (documento sottoscritto da 61 lavoratori) si contesta che *“l'incombere continuo del “sole delle Alpi” si configuri come azione di persuasione atta a condizionare gli alcuni e gli studenti e le loro presenti e future opinioni politiche e contraddica l'impostazione apolitica, pluralista e democratica della nostra scuola”*, nel secondo si esprime *“il più profondo disappunto nel prendere coscienza del fatto che irresponsabile*

gesto da chi ha apposto i simboli sugli arredi scolastici interni ed esterni, sta fortemente condizionando la tranquillità dell'intera comunità scolastica." .

Attualità e rimozione degli effetti

La rimozione fisica e la copertura con adesivi dei simboli non consente di ritenere che gli effetti della condotta discriminatoria siano rimossi e vanificati: in sostanza alla rappresentazione simbolica di contrappone un intervento che, al di là delle intenzioni del promotore, assume una valenza simbolica contraria, e, quindi, non fa che riproporre la questione della legittimità o meno della presenza del simbolo partitico, quindi reitera e rende permanente la situazione di contrasto e di disagio che la presenza del simbolo ha determinato.

Posto che la declaratoria di condotta antidiscriminatoria ha rilievo obbiettivo, per quanto sopra argomentato, e, quindi, va riferita a tutti i soggetti convenuti, deve pure avere rilievo la non riferibilità soggettiva a soggetti che fanno capo al Ministero o all'Istituto, dall'altra alla verifica di positive azioni, seppure non efficaci, atte a contrastare la condotta illecita. Non è possibile addebitare tale condotta se non al Comune di Adro illecita, ossia al soggetto promotore dell'iniziativa.

Ne consegue che pure sotto la vigilanza del dirigente scolastico quale responsabile dell'istituzione scolastica e consegnatario degli arredi, è obbligo dell'amministrazione comunale provvedere alla rimozione mediante esclusione di qualsiasi apparente manifestazione del simbolo (compresi i simboli sul tetto dell'edificio) ovvero di segni di copertura o abrasione da tutto l'ambiente della struttura (sia all'interno che all'esterno) e riposizionamento delle suppellettili priva di simboli.

Va assicurata, altresì, la permanente presenza degli unici simboli la cui esposizione è prevista presso gli edifici di istituzioni pubbliche ossia la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea (art.2, co.2°, lett. e) della legge n. 22 del 5 febbraio 1998, per quanto riguardo le scuole di ogni ordine e grado, attuato con regolamento contenuto nell'art.4 d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121), esprimenti il richiamo alle istituzioni e ai valori che le stesse rappresentano per ogni istituzione pubblica.

Va disposta la pubblicazione del presente provvedimento per estratto (nelle parti titolate “in premessa”, “in fatto”, “La natura ed il significato del simbolo” “Il carattere discriminatorio della condotta per categorie lavorative”, “Il caso in esame”, “I profili di concretezza del carattere lesivo dell’atto discriminatorio”, “Attualità e rimozione degli effetti”) sui quotidiani locali Giornale di Brescia e Bresciaoggi e su due a tiratura nazionale che si indicano nel Corriere della Sera e La Repubblica per una sola volta a spese del Comune di Adro. La notorietà che la vicenda ha avuto, infatti, impone un’idonea diffusione del provvedimento giudiziale e delle ragioni della tutela accordata.

Va disposta, infine, l’affissione presso l’Istituto in luogo idoneo e visibile di copia integrale del presente provvedimento per una settimana lavorativa, quale idonea forma di pubblicità sul luogo di lavoro ai fini del riconoscimento delle ragioni dei lavoratori nell’ambito dell’intera comunità scolastica.

Le spese processuali vanno addossate al Comune di Adro e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo. Vanno compensate nel residuo

p.q.m.

dichiara discriminatoria l’apposizione del simbolo partitico della Lega Nord presso l’Istituto Scolastico Comprensivo di Adro.

Dispone: A) la rimozione a spese del Comune di Adro del simbolo partitico e la ricollocazione delle suppletivi asportate priva del simbolo partitico a spese del Comune di Adro e sotto la vigilanza del Dirigente Scolastico dell’ Istituto Scolastico Comprensivo di Adro; B) l’ esposizione della Bandiera della Repubblica Italiana e di quella dell’Unione Europea in modo permanente e in conformità all’art.4 del d.P.R. 7 aprile 2001 n.121; C) la pubblicazione per estratto un giorno sui quotidiano Giornale, di Brescia, Bresciaoggi, Corriere della Sera e La Repubblica. D) la pubblicazione di copia integrale del presente provvedimento presso il medesimo Istituto per una settimana lavorativa.

Condanna il Comune di Adro al pagamento delle spese processuali in favore della FLC - CGIL di Brescia liquidandole in €2.500,00 onnicomprensivi. Compensa nel resto.

Brescia, 29 novembre 2010

Il Cancelliere
Salvatore Zagarri

Il Giudice
Gianluca Alessio